



IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE

composto dai seguenti Magistrati:

dott. Benedetto Giaimo	Presidente
dott. Pier Luigi Tomaiuoli	Giudice
dott. Paolo Goggi	Giudice estensore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 1667 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2004 posta in deliberazione all'udienza del 23.5.2005 e vertente

T R A

A. I., rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di citazione dagli Avv.ti Gaetano Sangiorgi e Adele Pipitone, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Marsala, via Frisella n. 29

ATTORE

CONTRO

A. I. & F. s.r.l. in persona del rappresentante legale *pro tempore*, dott. V. A., con sede in Marsala, via V. Florio n. 15, rappresentata e difesa per procura a margine della comparsa di costituzione dagli Avv.ti Ernesto Gandolfo e Maria Antonietta Sacco, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Marsala, via M. Nuccio n. 2

CONVENUTA

NONCHE'

A. A. A., rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di intervento dagli Avv.ti Nicola Piazza, Michele Perrino, Stefania Piazza e Adele Pipitone, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Marsala, via Frisella n. 29

TERZO INTERVENUTO

NONCHE'

A. G. e A. A., rappresentate e difese per procura a margine dell'atto di intervento dagli Avv.ti Isidoro Spanò e Attilio Baruffi, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Marsala, piazza Piemonte e Lombardo n. 25

TERZE INTERVENUTE

Oggetto: impugnativa delibera assembleare.

CONCLUSIONI

All'udienza del 23.5.2005 i procuratori delle parti così concludevano:

parte attrice: "riportandosi alle conclusioni riportate nelle proprie memorie;

parte convenuta: "riportandosi agli scritti difensivi";

terzo intervenuto A. A. A.: "riportandosi agli scritti difensivi".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21.10.2004 A.I., premesso di aver impugnato le delibere adottate in data 15.9.2004 dall'assemblea della A. I. & F. s.r.l. con le quali era stata decisa l'azione di responsabilità nei suoi confronti, in qualità di amministratore della società e disposta la revoca immediata dalla carica, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la A. I. & F. s.r.l. chiedendo che fossero dichiarate nulle e comunque annullate le predette delibere e che venisse accertata, per l'effetto, la propria permanenza nella carica di consigliere di amministrazione, con condanna della società al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi dalle domande al soddisfo e spese di lite.

Proponeva contestualmente ricorso cautelare in corso di causa al fine di ottenere un provvedimento di sospensione dell'esecuzione delle predette delibere, nonché l'adozione dei provvedimenti consequenziali di cui all'art. 2378 c.c..

In particolare l'attore, nell'atto introduttivo del presente giudizio, dopo aver ricostruito lo svolgimento dell'assemblea del 15.9.2004 - che aveva deliberato sulle questioni oggetto d'impugnativa in assenza dei soci rappresentanti il 50% del capitale avente diritto al voto, allontanatisi per contrasti sopraggiunti con gli altri soci - assumeva che le delibere fossero affette da nullità e/o annullabilità, in quanto: 1) l'azione sociale di responsabilità non è prevista per le s.r.l., per le quali l'art. 2476, comma III, c.c. contempla solo l'azione promossa individualmente dal singolo socio; 2) pur volendo ipoteticamente ritenere applicabile in via analogica il disposto dell'art. 2393, II co., c.c., valido per le s.p.a., la delibera avente ad oggetto tale azione era comunque viziata, in quanto l'azione di responsabilità, non essendo stata inserita all'O.d.G. della riunione assembleare, poteva

essere votata solo, ai sensi della predetta norma, “in occasione della discussione del bilancio” e in relazione a “fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio”, circostanze non verificatesi nel caso di specie, in quanto l’assemblea aveva deciso di non trattare il punto all’O.d.G. relativo al bilancio; 3) gli addebiti mossi al ricorrente erano generici e non risultava provata la loro attinenza all’esercizio 2003; 4) in via ulteriormente subordinata non sussisteva comunque il *quorum* per deliberare, in quanto lo statuto della società, all’art. 13, prevedeva per le delibere dell’assemblea ordinaria un *quorum* pari alla maggioranza del capitale sociale e non del capitale sociale avente, per le specifiche questioni trattate, di volta in volta diritto al voto; 5) la revoca automatica dell’amministratore non era contemplata nella nuova disciplina delle s.r.l., per le quali l’art. 2476, III comma, c.c. prevede esclusivamente la facoltà di ciascun socio di richiedere un provvedimento cautelare di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, nell’ambito dell’azione di responsabilità promossa individualmente dallo stesso; 6) tale situazione aveva provocato un danno all’immagine dell’attore, nonché per il mancato controllo dell’andamento della società, non indifferenti per il quale doveva essere ritenuta responsabile la società convenuta.

Instaurato il contraddittorio si costituiva la società convenuta contestando sotto vari profili le pretese di A. I. e spiegavano intervento volontario, ai sensi dell’art. 105, II co, c.p.c., i soci A. G. e A. A., aderendo alle argomentazioni di parte convenuta.

In particolare quest’ultima, con riferimento alle censure mosse dall’attore alle delibere approvate dall’assemblea del 15.9.2004 deduceva che: 1) la legittimazione attiva alla promozione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle s.r.l. spetta anche alla società, in considerazione del fatto che alla stessa compete il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla *mala gestio* dell’amministratore e la facoltà di rinunciare o transigere alla suddetta azione; 2) ai sensi dell’art. 2393 c.c. la deliberazione concernente l’azione di responsabilità degli amministratori può essere adottata in occasione della discussione del bilancio e non necessariamente dell’approvazione del medesimo, circostanza che si era verificata nel corso dell’assemblea *de quo*, in quanto dal verbale dell’adunanza risultava che il Presidente aveva dichiarata aperta la discussione sull’approvazione del bilancio per poi invitare espressamente l’assemblea a “non continuare a procedere alla discussione in ordine al progetto di bilancio di cui all’ordine del giorno”; 3) l’assemblea era stata validamente radunata ed aveva correttamente deliberato in quanto il

quorum costitutivo e deliberativo erano stati rispettati pur a seguito dell'allontanamento dei soci rappresentanti il 50% del capitale con diritto al voto, non tenendosi conto, quanto al primo, dei soci inizialmente presenti e poi venuti a mancare e dovendosi prendere in considerazione, quanto al secondo, soltanto i soci presenti e votanti; questi ultimi, tra l'altro, costituivano nel caso di specie la maggioranza prevista dall'art. 2393 c.c. per la validità della delibera di promozione dell'azione di responsabilità e più del quinto del capitale sociale richiesto dalla stessa norma per la revoca dell'amministratore; 4) gli addebiti mossi all'operato del ricorrente afferivano a condotte che spiegavano i loro effetti nel bilancio chiuso al 31.12.2003, ovvero a fatti addirittura successivi, rappresentati a titolo puramente esemplificativo nel corso dell'assemblea; 5) l'argomento dell'inapplicabilità alle s.r.l. della revoca automatica dell'amministratore previsto per le s.p.a. e della permanenza, quale unica ipotesi residua, della revoca giudiziale su iniziativa del singolo socio era insostenibile, in quanto finiva per assimilare i due tipi di azioni, senza riconoscere un *quid pluris* all'azione sociale in virtù della base di consenso della maggioranza dei soci propria di quest'ultima e della facoltà contemplata di revocare immediatamente l'amministratore sfiduciato e di nominare nuovi amministratori quale effetto della stessa; 6) in ogni caso, non avendo la società esercitato la facoltà di modificazione dei propri atti costitutivi e/o statuti ex art. 223 comma 1 e 3, disp. att. c.c., la disciplina applicabile era quella statutaria e legale vigente alla data del 31 dicembre 2003; 7) non era ravvisabile infine alcun danno all'immagine dell'attore, né poteva essere liquidato in via equitativa in assenza della prova da parte del danneggiato della sua sussistenza.

Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.

Con comparsa depositata il 3.12.2004 spiegava intervento volontario, nel giudizio cautelare e di merito, A. A. A., aderendo alle tesi dell'attore e chiedendo anch'egli l'annullamento della delibera impugnata.

Il G.D. disponeva l'estromissione degli interventori dal giudizio cautelare in quanto reputava intempestivi entrambi gli interventi spiegati, con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 2378, III co., c.c. e dall'art. 24, ult. co., d. lgs. n. 5/03, ritenendo invece ammissibili gli interventi per il giudizio di merito.

Il giudizio cautelare si concludeva con il rigetto del ricorso promosso dall'attore e la revoca del provvedimento presidenziale di sospensione delle delibere in esame, emesso

inaudita altera parte il 29.10.2004. La decisione veniva confermata dal Collegio in sede di reclamo.

Dopo lo scambio degli atti introduttivi tra le parti, su istanza dell'attore ex artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 5/03, veniva fissata per il 23.5.2005 l'udienza collegiale di discussione. Depositate le rispettive memorie conclusionali, a tale udienza le parti discutevano la causa e si riportavano per le conclusioni ai rispettivi scritti difensivi.

La causa, istruita con la documentazione prodotta agli atti, veniva quindi trattenuta in decisione con termine di trenta giorni dalla chiusura della discussione per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande spiegate dall'attore sono parzialmente fondate ed in quanto tale vanno accolte nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

In via preliminare deve essere affrontata la questione della normativa applicabile alla fattispecie in esame, alla luce della novella di diritto societario introdotta con il d.lgs. n. 6/2003 e della disciplina transitoria di cui all'art. 223 *bis* disp. att. c.c., introdotta con d.lgs. n. 37/04.

Osserva il Collegio che, tanto la soluzione adottata dal giudice delegato nel giudizio cautelare promosso per la sospensione delle delibere impugnate, quanto quella prospettata dal Collegio in sede di reclamo, conducono alla conclusione favorevole all'applicabilità anche alle s.r.l. dell'art. 2393 c.c., norma dettata in materia di azione di responsabilità delle s.p.a. nei confronti degli amministratori, con la sola variante che nel primo caso l'interpretazione a cui ha aderito il giudice delegato comporta l'applicabilità del nuovo testo della norma richiamata, mentre nel secondo caso l'orientamento espresso dal Collegio in favore della persistente applicabilità della normativa di legge previgente, in assenza di modifiche statutarie da parte della società entro il termine del 30.9.2004, conduce all'applicazione del disposto dell'art. 2393 c.c. *ante* riforma, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 223 bis disp. att. c.c..

E' proprio da quest'ultimo dato normativo che occorre partire per individuare quale delle due opzioni appare più corretta, rilevando fin da ora l'infelice formulazione della norma transitoria che lascia adito a dubbi interpretativi rilevati immediatamente dai primi commentatori della novella.

La domanda introdotta con la citazione ha ad oggetto l'impugnativa delle delibere assembleari adottate dall'organo decisionale della A. I. & F. s.r.l. il 15.9.2004, quando ancora non era decorso pertanto il termine fissato dall'art. 223 bis disp. att. c.c. per il venir meno dell'ultrattività della disciplina statutaria e legislativa applicabile *ante* riforma.

La A. s.r.l. è infatti stata costituita prima dell'1.1.2004 e, come tale, per essa valgono le prescrizioni disciplinanti il regime transitorio introdotto dalla novella, contenute nel suddetto articolo, in cui si fa riferimento all'obbligo di adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto, entro il 30.9.2004, alle nuove disposizioni inderogabili - con previsione di *quorum* più elastici per favorire il passaggio alla nuova regolamentazione in maniera meno traumatica - ed in cui è contemplato un sistema di ultrattività delle normative statutarie e di legge, derivante dal combinato disposto del terzo e quinto comma del citato articolo, che riconosce la vigenza sino al 30.9.2004, o fino al momento degli adeguamenti statutari, delle disposizioni pattizie e, in caso di silenzio di quest'ultime, di quelle di legge, laddove la nuova normativa sia derogabile, mentre contempla l'ultrattività delle sole norme statutarie previgenti, nel caso di nuove norme con contenuto inderogabile; con conseguente applicabilità delle nuove norme introdotte dalla riforma, anche prima del 30.9.2004, in tutti gli altri casi.

Ora, nel caso di specie, l'impugnativa delle delibere di approvazione dell'azione sociale di responsabilità dell'amministratore e di revoca immediata dello stesso muove dall'assunto che non sarebbe applicabile, dopo la riforma, la disciplina dell'art. 2393 c.c., norma a contenuto speciale e come tale di stretta applicazione alle s.p.a., atteso anche il silenzio serbato dal legislatore della novella sul punto, nonché della non configurabilità di un'azione di responsabilità esperibile dalla società come tale, ma solo dal singolo socio, ex art. 2476 c.c..

Se la censura da ultimo esaminata appare superabile - in considerazione dell'insieme dei dati ermeneutici ricavabili dalla disciplina delle s.r.l., dai quali si evince che l'azione di responsabilità esercitata collettivamente dalla compagine sociale non è stata espunta dal sistema, in quanto le s.r.l. sono rimaste titolari del diritto al risarcimento del danno nei confronti degli amministratori responsabili di *mala gestio* (art. 2476, I co., c.c.), della facoltà di rinunciare e transigere all'azione promossa dal singolo socio (art. 2476, V co., c.c.), dell'obbligo di pagare le spese di lite all'esito di tale azione (art. 2476, IV co., c.c.) e, pertanto, della facoltà di farsi sostituire dal singolo socio nella proposizione dell'azione *de*

qua, la quale, pur essendo diretta in via principale alla tutela delle ragioni del singolo agente, è esercitata da quest'ultimo anche in qualità di sostituto processuale della società (cfr. relazione ministeriale d'accompagnamento al d.lgs. n. 6/03, in cui si fa riferimento all'azione individuale del socio quale "azione sociale nell'interesse del socio stesso") – appare opportuno svolgere alcune considerazioni in merito alla nuova norma applicabile.

E', infatti, rilevabile la non applicabilità all'azione sociale di responsabilità del disposto di cui al novellato art. 2393 c.c., non tanto in quanto non è più rinvenibile nella disciplina delle s.r.l., un espresso richiamo codicistico a tale norma, come quello contenuto nel previgente art. 2487 c.c. (il silenzio del legislatore non può considerarsi un dato incontrovertibile, attesa la facoltà di ricorrere all'interpretazione analogica), quanto per la natura di norma speciale del predetto articolo, disciplinante due determinati tipi di delibera sociale (responsabilità degli amministratori e revoca dalla carica), con precise maggioranze, *quorum* e modalità operative, diverse da quelle generali di cui all'art. 2486 c.c. *ante* riforma e 2479 c.c. *post* riforma.

Appare pertanto più consono al principio di stretta interpretazione delle norme speciali di cui all'art. 14 delle preleggi, in considerazione anche della rilevanza degli effetti che le predette delibere sono destinate a produrre nella sfera giuridica degli amministratori posti in stato d'accusa, ritenere applicabile all'azione sociale di responsabilità e alla delibera di revoca degli amministratori delle s.r.l. la disciplina generale di cui al vigente art. 2479 bis c.c. (quanto a quest'ultima in virtù dell'ampia formula con cui vengono individuate dall'art. 2479 c.c. le materie che costituiscono prerogativa dei soci, attesi anche i principi generali in tema di revocabilità degli amministratori e di rapporto di mandato tra la società e gli stessi), che regola le modalità di funzionamento dell'assemblea per l'adozione di tutte le delibere societarie, prevedendo espressamente la facoltà dei soci di disciplinare, nell'atto costitutivo, *quorum* costitutivi e deliberativi diversi da quelli previsti dalla legge, in relazione a specifiche esigenze e a determinati tipi di delibere, quale potrebbero essere quelle in esame.

La natura dispositiva della norma attualmente vigente, consente pertanto di ritenere applicabile ultrattivamente, fino al 30.9.2004, ai sensi dell'art. 223 *bis*, III co., disp. att. c.c., la disciplina statutaria non modificata e, nel silenzio di questa, non essendoci nel caso di specie alcuna clausola convenzionale che regolamenta l'azione di responsabilità, la disciplina normativa previgente di cui al combinato disposto degli artt. 2393 e 2487, II co.,

c.c., alla stregua della quale, pertanto, deve essere valutata la legittimità delle delibere adottate il 15.9.2004 dall'assemblea dell'A. s.r.l..

Si deve premettere che tanto il testo previgente quanto quello attuale della norma in esame non prevedono per le delibere oggetto di causa un *quorum* costitutivo o deliberativo particolare, dovendosi pertanto fare riferimento a quello legale o a quello contemplato specificatamente dallo statuto. L'art. 13 dello statuto della A. s.r.l. prevede che l'assemblea deliberi con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Sul punto il Collegio ritiene opportuno in questa sede rinviare alle considerazioni svolte nell'ordinanza resa all'esito del giudizio cautelare dal giudice di prime cure, in cui, conformemente a quello che può considerarsi ormai un orientamento consolidato in giurisprudenza, si pone in risalto la circostanza che nel *quorum* deliberativo delle assemblee delle società di capitali non possa essere considerato il voto espresso dal socio in conflitto d'interessi e ciò anche se lo statuto preveda, come nel caso di specie, indistintamente un unico *quorum* per tutti i tipi di delibera. (cfr. Cass. n. 8699/1998; Cass. n. 2562/1996; Corte Appello Cagliari, 4 marzo 2000, in Riv. giur. Sarda 2001, 9), con conseguente valutazione positiva di validità del *quorum* formatosi in merito alle due delibere in esame nel corso dell'assemblea del 15.9.2004 (in cui era presente al momento dell'apertura dei lavori il 100% del capitale sociale ed in cui le delibere sono state adottate con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, non dovendosi computare nel *quorum* la quota appartenente al socio-amministratore in conflitto d'interessi).

Quanto invece alla regolarità della procedura seguita per la trattazione in assemblea della questione oggetto del presente giudizio, si osserva che l'art. 2393, II co., c.c., nella previgente formulazione, prevedeva che la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori potesse essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non era indicata nell'elenco delle materie da trattare.

Il testo della norma non ha subito sul punto alcuna modifica dalla novella, la quale ha invece introdotto l'ulteriore requisito di legittimità della delibera, prima non contemplato, della competenza dei fatti contestati all'esercizio a cui si riferisce il bilancio, in ossequio ad una *ratio* più restrittiva della portata della norma, auspicata dalla prevalente dottrina già durante la vigenza del vecchio testo, in considerazione del suo contenuto derogatorio rispetto al principio generale di cui all'art. 2366, I co., c.c..

Proprio in ragione di tale contenuto la prevalente giurisprudenza di merito ha valutato in termini rigorosi il nesso di occasionalità rispetto alla discussione del bilancio, ritenendo requisito necessario e sufficiente per la validità della delibera relativa alla responsabilità dell'amministratore la circostanza che la questione fosse sollevata nel corso dello svolgimento di una discussione in concreto sull'andamento gestionale e sulle allocazioni attive e passive, non accontentandosi del fatto che la trattazione del bilancio fosse inserita soltanto tra le materie all'ordine del giorno dei lavori assembleari o che fosse affrontata senza una previa trattazione, quantomeno in forma sintetica, dell'andamento gestionale della società (Trib. Rimini, 24.9.2002 in Giur. It. 2003, 302; Trib. Milano, 15.12.1988, in Giur. It. 1989, I, II, 358; Trib. Verona, 10.11.1989, in Giur. It. 1990, I, 2, 578).

Tale interpretazione, a cui questo Collegio ritiene di aderire, appare più consona ad una lettura più garantista della norma, orientata a permettere che la condotta gestionale degli amministratori sia esaminata e valutata in occasione della discussione effettiva sull'intero corso dell'esercizio in cui gli effetti di tale attività si riverberano, consentendo ai soci di acquisire le opportune informazioni per formulare un giudizio più completo sulla condotta degli stessi amministratori e per manifestare l'eventuale volontà informata di agire contro di loro giudiziariamente, se persuasi della loro responsabilità relativamente a danni derivanti dalla loro condotta. D'altra parte in un contesto di questo tipo si consentirebbe all'amministratore di rappresentare in termini più accurati e ad una platea di soci maggiormente consapevole le proprie difese, con la possibilità per lo stesso di vedersi giudicato non soltanto per le singole condotte oggetto di specifica censura ma complessivamente, per l'intero suo operato relativo alla gestione pregressa, dal quale potrebbero anche emergere fattori esimenti di responsabilità o effetti contabili favorevoli destinati a compensare gli esiti pregiudizievoli imputabili alla propria condotta, attribuendo in tal modo al nesso di occasionalità un significato più pregnante rispetto a quello di mero contesto temporale in cui si colloca la delibera in esame.

Nel caso di specie, risulta dagli atti che la questione relativa all'approvazione del bilancio al 31.12.2003 è stata portata all'ordine del giorno dell'adunanza del 15.9.2004 e che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione, ma tale apertura formale non è stata seguita da un'effettiva trattazione del bilancio, in quanto i soci presenti sono stati invitati, dopo l'allontanamento dai lavori assembleari da parte dell'attore e degli altri soci, "a soprassedere anche sulla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, da rinviare ad una

prossima adunanza”. E in tale contesto, su iniziativa del socio A. G. M. (rappresentata dal rag. G.), è stata proposta e sottoposta ai voti, previa rappresentazione “in via puramente esemplificativa e non esaustiva” delle violazioni ascritte all’attore, la questione avente ad oggetto la responsabilità dello stesso in qualità di amministratore della società.

A tale riguardo, pur risultando dalla documentazione versata agli atti e dall’istruttoria sommaria effettuata nel corso del giudizio cautelare che parte degli addebiti mossi all’attore si riferiscono effettivamente a condotte che hanno prodotto conseguenze nell’esercizio relativo al bilancio 2003, con particolare riguardo ai rapporti con la cooperativa S. Antonio e all’accusa di uso indebito di beni appartenenti alla società, dal verbale dell’adunanza del 15.9.2004 emerge però che la valutazione da parte dei soci di tali comportamenti è stata fine a se stessa, senza alcuna rappresentazione da parte dell’assemblea, anche solo parziale e sintetica, dell’andamento di gestione dell’esercizio di riferimento, non potendosi ritenere tale la mera elencazione degli addebiti mossi all’amministratore, anche qualora essa sia stata oggetto, come nel caso di specie, di “ampia discussione” da parte dei soci rimasti in assemblea.

In assenza del requisito della necessaria occasionalità rispetto alla discussione del bilancio, come sopra interpretato, deve dichiararsi pertanto, l’illegittimità, per violazione degli artt. 2393, II comma e 2366, I comma, c.c., della delibera concernente la responsabilità dell’attore e per l’effetto, della delibera avente ad oggetto la revoca dell’amministratore dalla propria carica, adottata, ai sensi dell’art. 2393, IV co, c.c., sul presupposto di una delibera di proposizione dell’azione di responsabilità invalida.

Resta da esaminare la sussistenza dei danni lamentati dall’attore quali diretta conseguenza dell’esclusione dalla carica di amministratore all’interno della società.

Dalle risultanze istruttorie non emergono riscontri concreti dai quali desumere né il verificarsi di un danno attuale all’immagine del ricorrente, né quello della compromissione dell’equilibrio sussistente in seno al c.d.a. tra i due gruppi familiari facenti capo agli esponenti del nucleo storico della società, il presidente A. A. e il vicepresidente A. V., attraverso la paventata assunzione della pienezza dei poteri da parte di quest’ultimo, in pregiudizio dei patti parasociali.

Con riferimento alla prima voce di danno, non sussistono elementi, al di fuori delle affermazioni rese in sede di interrogatorio libero dell’attore nel giudizio cautelare, per ipotizzare la decadenza automatica di quest’ultimo dalla carica di Presidente

dell'Associazione degli industriali di Trapani, come conseguenza dell'effettività della revoca dalla carica di amministratore della A. s.r.l., risultando depositato agli atti solo l'organigramma dell'associazione in cui il ricorrente figura quale componente di diritto e presidente del settore idrocarburi, ma dal quale non è dato desumere alcuna revoca del ricorrente dalla carica ricoperta in seno all'associazione. Né altri elementi sono stati forniti dalla conclusione del giudizio cautelare al termine delle fasi di ammissione delle istanze istruttorie del presente giudizio di merito.

Quanto alla seconda voce di danno, prospettata solo come pericolo integrante la richiesta cautelare e non riproposta nell'atto introduttivo del presente giudizio né nelle memorie conclusionali, osserva il Collegio che, attesa la non vincolatività nei confronti dei terzi e della società dei patti parasociali - che stabiliscono che le decisioni di maggiore rilevanza per la vita sociale non possono essere adottate se non in forza di delibera del c.d.a. presa all'unanimità dei voti - ed in assenza di diverse norme statutarie al riguardo, è applicabile la disciplina normativa di cui all'art. 2388 c.c., come richiamato dall'art. 2487, II comma, c.c., in forza del quale il c.d.a. ben potrebbe deliberare a maggioranza assoluta dei presenti (con *quorum* costitutivo della maggioranza degli amministratori in carica). Ciò comporta che anche se l'attore fosse rimasto in carica quale amministratore della società, stante l'assenza permanente dell'altro componente e presidente del c.d.a., egli sarebbe stato sempre e comunque in minoranza, attesa l'opposizione, dallo stesso prospettata, degli altri due amministratori in regime di *prorogatio*.

Né risulta provato alcun danno derivante all'attore (od al suo gruppo di riferimento), dopo la sua esclusione dal c.d.a., a causa dell'amministrazione esercitata dagli altri due componenti dell'organo di gestione, improntata ad una strategia di conduzione della compagine sociale asseritamene orientata a favorire il gruppo di soci facenti capo agli stessi. Anzi, dalla documentazione agli atti risulta che il vicepresidente nonché amministratore delegato A. V. ha convocato il c.d.a. per il 21.9.2004, per la discussione e deliberazione sull'adeguamento dello statuto della A. s.r.l., provvedendo subito dopo la diffida della socia D. M. a differire ad altra data tale convocazione in considerazione dell'opportunità che la questione fosse decisa dal nuovo c.d.a. e non dagli amministratori in regime di *prorogatio* (cfr. docc. 5, 6 e 7 all fasc. attore), dimostrando in tal modo una conduzione sostanzialmente democratica ed attenta alle esigenze di tutta la compagine sociale.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve essere pertanto rigettata la domanda attorea di risarcimento dei danni.

Si ravvisano giusti motivi, attesa la natura particolarmente controversa delle questioni trattate e stante la soccombenza dell'attore nelle due fasi del giudizio cautelare, per disporre la compensazione delle spese di lite relative a tale giudizio. Nel presente giudizio di merito, invece, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono compensate per la metà in ragione della soccombenza di parte attrice sulla domanda accessoria di risarcimento e seguono, per la restante metà, la soccombenza della convenuta e dei terzi intervenuti sulla domanda principale di annullamento della delibera.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:

I) in accoglimento della domanda attrice, dichiara l'illegittimità, per violazione degli artt. 2393, II comma e 2366, I comma, c.c., delle deliberazioni adottate in data 15.9.2004 dall'assemblea della A. I. & F. s.r.l., aventi ad oggetto la proposizione dell'azione di responsabilità e la revoca dalla carica di amministratore di A. I., per l'effetto annullandole;

II) rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni;

III) condanna la A. I. & F. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. ed i terzi intervenuti A. G. e A. A., in solido, al rimborso della metà delle spese del giudizio di merito in favore dell'attore e del terzo intervenuto A. A. A., metà liquidata in €3.772,50 ciascuno, di cui €3.000,00 per onorari, €595,00 per diritti, €177,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge; spese compensate tra le parti per la restante metà del giudizio di merito e per le due fasi del giudizio cautelare.

Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 21.6.2005.

Il Giudice estensore

Il Presidente